



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PAESE PER LA PACE E PER LA VITA

COPIA

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE STRUTTURE DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO
-----------------	--

CIG:

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del 19-01-2022

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'Ordinamento Nazionale degli Enti Locali (vigente T.U.E.L.), a tenore del quale:
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 3, comma 6 bis, e l'art. 4 del D.L. 23.2.2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5.3.2020, n. 13;
- il D.L. n. 18 del 17.3.2020, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 70 del 17.3.2020, avente ad oggetto: "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.4.2020, n. 27;

- il D.L. n. 19 del 25.3.2020, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 79 del 25.3.2020, avente ad oggetto: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.5.2020, n. 35;
- il D.L. n. 33 del 16.5.2020, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 125 del 16.5.2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.7.2020, n. 74;
- il D.L. n. 34 del 19.5.2020, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 128 del 19.5.2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.7.2020, n. 77;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 23.2.2020, 25.2.2020, 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020, 10.4.2020, 26.4.2020, 17.5.2020, 11.6.2020, 14.7.2020, 7.8.2020, 7.9.2020, 13.10.2020, 24.10.2020, 3.11.2020, 3.12.2020 e 14.1.2021;
- il D.L. n. 83 del 30.7.2020, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 190 del 30.7.2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.9.2020, n. 124, con il quale il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d'emergenza, dichiarato lo scorso 31 gennaio, in conseguenza della dichiarazione di “*emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale*” da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. n. 172 del 18.12.2020, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 313 del 18.12.2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, convertito, con modificazioni, con L. 29.1.2021, n. 6, la quale ha, tra l'altro, abrogato il D.L. n. 1 del 5.1.2021, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 3 del 5.1.2021, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il D.L. n. 2 del 14.1.2021, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 10 del 14.1.2021, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, convertito, con modificazioni, con la L. 12.3.2021, n. 29, con il quale, è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 22.4.2021, n. 52, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 96 del 22.4.2021, avente ad oggetto: “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.6.2021, n. 87, con il quale, tra l'altro, si prorogavano, dal giorno 1 maggio 2021 fino al 31 luglio 2021, le misure di cui al DPCM

adottato in data 2.3.2021, in attuazione dell'art. 2, co. 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2020, n. 35;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.6.2021, avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”*;
- il D.L. n. 105 del 23.7.2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 16.12.2021, n. 126, di proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021;
- il D.L. n. 172 del 26.11.2021, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 282 del 26.11.2021, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2021, recante: *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”*;
- il D.L. 24.12.2021, n. 221, pubblicato in GURI, Serie Generale, n. 305 del 24.12.2021, di ulteriore proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2021;
- il D.L. 30.12.2021, n. 229, pubblicato, in GURI, Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, avente ad oggetto: *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”*;
- il recente D.L. 5.1.2022, in corso di pubblicazione, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole”*;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 14.12.2021, pubblicata in GURI, Serie Generale, n. 297 del 15.12.2021, recante: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- la Circolare del medesimo Ministero della Salute del 18.12.2021, avente ad oggetto: *“Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica”*;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute, da ultimo, del 31.12.2021, pubblicata in GURI, Serie Generale, n. 310 del 31.12.2021, con la quale, allo scopo *“di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2”*, nella Regione Siciliana, *“si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. “zona gialla”, nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229”*;
- le Ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana e, da ultimo, la n. 101 del giorno 1.12.2021, adottate ai sensi dell’art. 32, co. 3, della L. 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO:

- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.1.2020, ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- dell'ondata di contagi da Covid-19, e relative varianti, che sta interessando anche la provincia di Caltanissetta, i cui numeri sono difficilmente valutabili ma estremamente preoccupanti per la percentuale elevata di casi positivi individuata, in particolare, tra i soggetti in età scolare;
- dell'evolversi, inoltre, della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e, quindi, dell'incremento dei casi sul territorio comunale e, soprattutto, dell'avvenuto verificarsi di casi di positività, che di recente hanno interessato anche la popolazione di questo Comune di Campofranco;
- del grave pericolo incipiente per la possibile formazione di possibili focolai di infezione presso talune strutture pubbliche, nonché del rilevante numero di casi conclamati sul territorio comunale, che destano grave allarme nella popolazione locale;

RITENUTO:

- che l'effetto dei contagi all'interno delle strutture pubbliche possa determinare un incremento della pandemia e gli inevitabili assembramenti, rischiando di provocare ulteriori ripercussioni nella trasmissione del contagio;

RAVVISATA:

- la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni provvedimento necessario, anche ai fini precauzionali, onde evitare probabili contagi, sicché appare opportuno disporre, altresì, la chiusura o la regolamentazione dell'accesso alle strutture comunali presenti sul territorio, nelle more di una completa definizione della situazione epidemiologica di questo Comune, anche allo scopo di tutelare la salute dei cittadini in genere e la pubblica incolumità;

RILEVATA:

- la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria, ricorrendo circostanza di eccezionale e straordinaria necessità, ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

VISTI, altresì:

- l'Avviso del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia del giorno 8.3.2020;
- il D.Lgs. n. 1/2018, recante il Codice della Protezione Civile;
- il vigente T.U. delle Leggi Sanitarie;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO necessario, esclusivamente ai fini di prevenzione ed al solo scopo precauzionale per la salvaguardia della salute pubblica,

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, dalla giornata di giovedì 20 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022, compreso:

- a) la chiusura dell'asilo nido comunale;
- b) il divieto di accesso al pubblico agli Uffici Comunali, ad eccezione dell'utenza dei Servizi Demografici e dei servizi pubblici essenziali. I cittadini potranno accedere agli altri Uffici Comunali esclusivamente a mezzo telefono ovvero telematicamente;
- c) la sospensione del servizio scuola bus comunale per gli studenti frequentanti gli istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Campofranco;
- d) al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di assicurare i necessari controlli, da effettuarsi direttamente e/o in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con la quale sarà cura dello stesso Servizio raccordarsi, per il rispetto delle misure previste dalla presente Ordinanza, nonché dai provvedimenti che saranno successivamente emessi sulla base della stessa;
- e) all'Ufficio di Segreteria Comunale di trasmettere il presente atto all'ASP di Caltanissetta, al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura/U.T.G. di Caltanissetta, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Campofranco, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Campofranco.

altresi,

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ovvero dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo provvedimento.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in relazione all'andamento della diffusione del contagio.

E' fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le Forze dell'Ordine, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è, infine, pubblicata all'Albo Pretorio istituzionale.

IL SINDACO
F.TO Rag. Rosario Pitanza

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 3 del 19-01-2022, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-01-2022.

N. Reg. Albo: 75

Campofranco, lì 19-01-2022

L'ADDETTO
F.TO Salvatore Falletta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Concettina Nicosia